

Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI
PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA'
COMUNALE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.18 in data 28 luglio 2026

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i parchi, giardini e aree verdi attrezzate di proprietà comunale presenti sul territorio del Comune di Ornavasso.

Art. 2 –OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il corretto utilizzo delle attrezzature ludiche e delle aree verdi attrezzate di proprietà comunale, nonché lo svolgimento nelle medesime delle attività ricreative e sportive.

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici;
- salvaguardare l'ordine, il decoro, la quiete pubblica, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

Art. 3 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di mantenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti, di rispettare il verde, le strutture e le attrezzature installate.

Le attrezzature ludiche possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle modalità d'uso previste dal costruttore e delle limitazioni di età indicate sulla segnaletica installata. In assenza di specifiche indicazioni, esse sono destinate ai bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età. Nell'uso delle attrezzature ludiche i minori devono essere costantemente vigilati dalle persone che ne hanno la custodia.

I genitori o chi ne fa legalmente le veci rispondono dell'uso improprio delle attrezzature da parte dei minori.

Art. 4 – ORARI

L'orario ordinario di accesso e utilizzo dei parchi giochi è il seguente:

dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nel periodo ottobre- aprile;

dalle ore 9,00 alle ore 21,00 nel periodo maggio- settembre.

Con ordinanza sindacale possono essere stabilite, nel rispetto dei limiti sopra definiti, fasce orarie in funzione della stagione o per altre specifiche esigenze.

Art. 5 – DIVIETI

All'interno dei parchi, giardini e aree di proprietà comunale attrezzati con giochi, percorsi fitness e arredo urbano è vietato:

1. Accesso al parco

- l'accesso ai cani nei parchi giochi, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti e dei cani da assistenza riconosciuti dalla normativa vigente;
- l'accesso a tutti i veicoli a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi);
- l'accesso e la circolazione con biciclette, monopattini, skateboard e altri velocipedi, salvo il loro accompagnamento a mano per il solo deposito nelle apposite rastrelliere.

2. Utilizzo delle aree e delle attrezzature

- utilizzare le attrezzature ludiche in modo conforme alle limitazioni di età indicate;
- utilizzare impropriamente, danneggiare, spostare o imbrattare giochi, arredi urbani, panchine, segnaletica e ogni altra attrezzatura presente nel parco;
- giocare a calcio o praticare giochi con palloni pesanti che possano arrecare disturbo o pericolo a cose e persone.

3. Tutela del verde e del patrimonio comunale

- arrecare danni alle piante, salire sugli alberi, danneggiare le aiuole e le aree verdi;
- compiere qualsiasi gesto che deturpi l'ambiente.

4. Pulizia e sicurezza

- gettare carta, residui di cibo o rifiuti di qualsiasi genere o dimensioni al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- conferire nei cestini porta rifiuti, rifiuti diversi da quelli occasionali, prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- introdurre bevande in contenitori di vetro;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi.

5. Comportamento degli utenti

- fumare;
- consumare alcolici nelle aree gioco;
- fare rumori, schiamazzi o grida, durante le ore destinate al riposo delle persone, **ossia dalle ore 12,30 alle ore 14,00;**
- campeggiare e/o pernottare.

6. Attività soggette ad autorizzazione

- svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune.

Art. 6 - VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale e agli altri organi di polizia competenti per territorio.

Art. 7 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni delle norme del presente Regolamento sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per particolari fattispecie, individuate nell'allegato 1 (parte integrante del presente Regolamento), la sanzione viene graduata da un minimo ad un massimo come indicato nell'allegato stesso.

L'autore della violazione dovrà, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, provvedere al risarcimento del danno arrecato al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo l'adozione della delibera di approvazione, è soggetto a doppia pubblicazione all'albo pretorio comunale: la prima unitamente alla delibera di adozione e la successiva separatamente per ulteriori quindici giorni decorsi i quali entra in vigore.